



3003 Berna

UFT; veh

POST CH AG

Alle imprese di navigazione concessionarie

Riferimento: BAV-521.140.2-1/8/3
Evento amministrativo: Circ. ITC n. 30
Vostro riferimento:
Ittigen, 19 agosto 2021

Circolare-ITC n. 30, Sicurezza durante le manovre di approdo

Gentili signore, egregi signori,

La presente circolare intende fungere da promemoria per le regole di base generali dell'obbligo di diligenza nell'assicurare i battelli (manovre di approdo). Le norme qui riportate dovrebbero essere parte integrante delle prescrizioni d'esercizio della vostra impresa; in funzione di particolarità specifiche della zona di navigazione dell'impresa o dei battelli impiegati sono tuttavia possibili deroghe puntuali, delle quali è necessario informare l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) fornendo una motivazione.

La presente circolare abroga le n. 12, 12-1 e 14.

C-ITC n.	Data	Oggetto
12	01.12.2004	Ormeggi di un battello durante la manovra d'attracco
12-1	19.12.2013	Modifica della circolare n. 12 del 1° dicembre 2004
14	09.06.2006	Sbarramento del sito della bitta durante la manovra d'attracco


Regole di base generali per le manovre di approdo

1. Per il corretto utilizzo dei cavi va osservata la direttiva dell'UFT concernente l'applicazione delle disposizioni in materia di cime e cavi di cui all'articolo 37 numero 3.1 lettera c DE-OCB (disposizioni esecutive del DATEC all'ordinanza sulla costruzione dei battelli). In particolare, bisogna stabilire nelle prescrizioni d'esercizio dei singoli battelli se si ricorre a un impiego standard (semplice) o a doppino. Il secondo caso si presenta se il cavo d'ormeggio è passato attorno a un duca d'alba o a una bitta di terra e incappellato su una bitta di bordo dandovi volta



con il corrente (cfr. schizzo sotto). L'impiego a doppino non sostituisce l'ormeggio con due cavi, che vengono fissati in due punti del battello sufficientemente distanti tra loro (ognuno a una bitta davanti e dietro all'accesso).

2. Bisogna verificare regolarmente l'adeguatezza del materiale, il rispetto delle prescrizioni d'impiego, l'usura e i danneggiamenti e porre immediatamente rimedio alle eventuali situazioni di non conformità.



3. Durante l'approdo i passeggeri non devono sostare nelle aree in cui i cavi possono costituire un pericolo; queste dovranno pertanto essere opportunamente sbarrate, sia a bordo sia nella zona dell'imbarcadero, per impedire accessi non autorizzati.
4. I passeggeri sono autorizzati a salire e scendere quando il battello è stato ormeggiato in maniera sicura con due sagole o cavi di ormeggio, e i marinai hanno aperto la passerella (scala).
5. Ogni manovra deve essere effettuata in modo che durante l'approdo il battello a motore si fermi con la forza delle macchine. Il cavo deve subire solo il carico di forze che sopraggiungono, quali correnti, vento o onde.

6. In caso di vento, per accostare o rimanere accostati è eccezionalmente possibile aiutarsi con i cavi, impiegati a doppino e fissandoli bene. Per i battelli a motore può essere utilizzato al massimo il regime di rotazione al minimo e per i battelli a vapore il livello di manovra molto adagio, di seguito denominati regime di manovra. I passeggeri sono autorizzati a salire e scendere quando il battello è stato ormeggiato in maniera sicura e i marinai hanno aperto la passerella (scala).
7. Durante lo stazionamento vengono impiegati almeno due cavi che impediscono al battello di spostarsi in maniera rilevante in senso longitudinale o trasversale oppure di girarsi.
8. Se le caratteristiche costruttive non consentono quanto previsto al numero 7 e ogni volta sia reso necessario da ragioni di sicurezza, durante lo stazionamento i motori possono rimanere innestati, impiegando esclusivamente il regime di manovra sia sui battelli a motore sia su quelli a vapore. Il conduttore del battello deve tenere costantemente sotto controllo i cavi e la passerella e non può lasciare il posto di comando; in questo stato d'esercizio sui battelli a vapore anche i macchinisti devono rimanere costantemente al posto di azionamento delle macchine.
9. I battelli con un solo motore e quelli a vapore possono essere portati in posizione parallela al pontile o nel necessario angolo di partenza, da battello fermo, avvalendosi del regime di manovra e dei spring di prua o di poppa.

Distinti saluti

Ufficio federale dei trasporti

Barbla Etter
Caposezione Navigazione